

**INTERROGAZIONE
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

BAGLIANI. - *Al Ministro delle finanze.*
- Per sapere - premesso che:

presso taluni contribuenti si sono verificati trattamenti da parte dell'Amministrazione finanziaria difformi in relazione alla stessa materia trattata; si ritiene oltremodo necessario addivenire ad un punto fermo e certo in ottemperanza al principio di certezza del diritto in capo ai contribuenti;

a fronte delle notifiche delle cartelle di pagamento formate dai centri di servizio delle II.DD. relative a somme iscritte a ruolo per i codici tributo 3393, 3394, 3396, 4493, 4494, 4496 in relazione agli anni 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990 risulta che spesso sono stati tempestivamente proposti innumerevoli ricorsi;

tali importi e annualità afferiscono tutti al condono eseguito ai sensi del decreto legislativo n. 174 del 1992 sul presupposto asserito in norma per cui il « minimo » determinato per la società si rende applicabile anche al condono dei soci;

il comportamento dei centri di servizio non tiene conto che il minimo determinato deve essere applicato anche al condono dei soci che invece riguarda esclusivamente l'IRPEF - l'importo minimo deve perciò essere ripartito tra i soci in pro-

porzione alle quote di partecipazione agli utili: in tal modo si ricava il versamento minimo obbligatorio a carico dei singoli soci;

forte è il dubbio che l'iniquità di trattamento riservato crei una disparità per casi del tutto analoghi laddove il principio sia stato o no applicato e l'interpretazione dell'ufficio appare del tutto individuale ed oltremodo estensiva del campo di applicazione;

da più parti è stata evidenziata l'inequiva applicazione dell'articolo 38 comma 5 legge n. 413 del 1991 nel porre sullo stesso piano soggetti obbligati e soggetti non obbligati alla dichiarazione e si è anche rilevata l'ingiusta discriminazione tra persone fisiche e società;

la normativa fiscale in materia di condono è talmente opaca da offuscare la comprensione e da rendere oscura la trasparenza che per le imposte sui redditi è dominante nella legislazione della riforma tributaria, lo dimostra anche il fatto che in una stessa famiglia di esperti ci siano pareri diversi;

per quanto ancora i cittadini siano destinati a subire un trattamento disparitario ed iniquo prima di veder emanata una legislazione più omogenea e comprensibile;

se possa venire disposta la sospensione dell'esecuzione delle cartelle di pagamento richiamate ovvero lo stralcio al fine di raggiungere un equo trattamento fiscale in capo ai contribuenti. (5-04668)